



## Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna

eMail: [emiliaromagna@fitet.org](mailto:emiliaromagna@fitet.org) - Sito Web: [emiliaromagna.fitet.org](http://emiliaromagna.fitet.org)

P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585



-+

### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-C.R. EMILIA ROMAGNA

Seduta del 29.11.2018

OGGETTO:RECLAMO A.S.D CITTA' DEI RAGAZZI TENNIS TAVOLO DEL 23.11.2018

1) Letti il reclamo presentato dalla ASD Città dei Ragazzi TT il 23.11.2018, i due referti di gara delle due partite del Campionato di Serie C2 Girone A CDR TT-VILLADORO TT del 07.10.2018 e CDR TT-SERMIDE TT del 04.11.2018, il provvedimento della Commissione Giudicante Gare del 21.11.2018 che ha sanzionato la predetta società con la perdita dei due incontri del Campionato di Serie C2 Girone A ASD CDR TT-VILLADORO e ASD CDR TT-SERMIDE TT con il punteggio più sfavorevole (5-0) per aver inserito a referto come Giudice Arbitro un atleta sprovvisto dei requisiti richiesti dal Regolamento Regionale Attività a squadre 2018-2019, le osservazioni presentate dalla società interessata T.T. Sermide il 24.11.2018;

2) Visto che dall'analisi dei due referti di gara risulta documentalmente che il signor Benetti Andrea nella partita CDR TT-SERMIDE TT del 04.11.2018 è stato indicato come Giudice Arbitro ed ha sottoscritto come tale, pur avendo partecipato all'incontro come atleta della squadra ospitante CDR TACCINI TT e che il signor Ripanu Raymond nella partita CDR TT-VILLADORO TT del 07.10.2018 è stato indicato come Giudice Arbitro ed ha sottoscritto come tale, pur avendo partecipato all'incontro come atleta della squadra ospitante CDR TACCINI TT;

3) Considerato che risulta acclarata la violazione dell'art. 12 del Regolamento Attività a Squadre Regionale Stagione Agonistica 2018-2019 ove a pagina 10 è evidenziato in neretto” **SI RAMMENTA CHE E' OBBLIGATORIO PER LA SERIE C/2, che la società ospitante è tenuta a fornire in qualità di Giudice Arbitro, un tesserato maggiorenne che non compaia in alcuna altra veste a referto e che non disputi altra gara nello stesso orario** “ e che l'ignoranza dei regolamenti non può essere invocata a nessun effetto, come statuito anche dal Regolamento di Giustizia Fitet;

4) Considerato che il Regolamento sempre all'art. 12 prevede che “ **Se l'incontro viene effettuato senza Giudice Arbitro o con un Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti sopra**



## Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna

eMail: [emiliaromagna@fitet.org](mailto:emiliaromagna@fitet.org) - Sito Web: [emiliaromagna.fitet.org](http://emiliaromagna.fitet.org)

P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585



**descritti, la squadra ospitante perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato ( i risultati verranno considerati per i soli fini di ranking individuale)";**

5) Va considerato che il decorso di 45 giorni per l'applicazione della sanzione della perdita della gara 5-0 CDR TT-VILLADORO TT, pur risultando irragionevole non è condizionato da un termine entro cui la Commissione Giudicante Gare deve provvedere all'irrogazione pur tenuto conto delle esigenze di celerità che informano i campionati sportivi e a cui sono improntati il diritto sportivo e la relativa giustizia sportiva. Per tale ragione, pur auspicando per il futuro, tempi di risposta ben più rapidi ciò non costituisce argomentazione atta a deviare dall'applicazione pieno della norma e della relativa sanzione secondo il principio pacifico "*ignorantia non excusat*", ovvero l'ignoranza delle norma non è fonte di scusa in quanto l'esistenza di un regolamento formalmente scritto è sufficiente a porre i dirigenti e gli atleti in grado di conoscerlo ed adeguarvisi;

6) Considerato che in base al medesimo principio anche l'incontro successivo tra CDR TT e SERMIDE TT deve seguire la medesima sorte con piena applicazione della norma e sanzione in essa prevista;

Per quanto sopra descritto e dedotto, questo Giudice Unico Regionale,

- dichiara la vittoria della società SERMIDE TT con il punteggio di 5-0 in relazione all'incontro di Serie C 2 Girone A tra CDR TACINI TT e SERMIDE TT svoltosi il 04.11.2018 presso la Palestra della CDR TACCINI TT;

- dichiara la vittoria della società VILLADORO TT con il punteggio di 5-0 in relazione all'incontro di Serie C 2 Girone A tra CDR TACCINI TT e VILLADORO TT svoltosi il 07.10.2018 presso la Palestra della CDR TACCINI TT.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-CR EMILIA ROMAGNA

Avv. Gianni Casale